


COMUNE DI SUTERA
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

PIANO REGOLATORE GENERALE

MODIFICATO
(D.A. n. 307/DRU del 18.09.2000)

ELABORATO: norme tecniche d'attuazione


DATA 20 NOV. 2002



Handwritten signature of Alfonso Cardinale, partially overlapping a circular official stamp.



Handwritten signature of Carolina Laezza, partially overlapping a circular official stamp.



Handwritten signature of Luigi Schifano.

alfonso cardinale - carolina laezza - luigi schifano
Architetti

DISCIPLINA URBANISTICA

1) Il territorio comunale, ai sensi della vigente legislazione urbanistica, è soggetto alla disciplina definita dal P.R.G. e dal Regolamento Edilizio.

Il P.R.G., onde organizzare urbanisticamente il territorio comunale, ne delimita le zone secondo criteri di omogeneità derivanti dalla destinazione d'uso.

2) La disciplina urbanistica si applica:

- a tutte le costruzioni (e loro trasformazioni) pubbliche e private eseguite, nell'ambito comunale, durante il periodo di validità del P.R.G.;
- alle altre opere che, a norma delle disposizioni vigenti, sono subordinate a concessione edilizia e sono soggette ad autorizzazione o denuncia;
- alle lottizzazioni ed alle opere di urbanizzazione del terreno;
- a tutte quelle opere che comportano comunque una trasformazione del terreno o ad una sua diversa utilizzazione, non richiesta da esigenze agricole.

3) Gli immobili che, alla data di adozione del P.R.G., sono in contrasto con le sue disposizioni, possono subire trasformazioni solo per adeguarsi.

NORME GENERALI1) Criteri di misurazione delle altezze dei fabbricati

- a- Le altezze delle pareti degli edifici devono essere contenute nei limiti massimi stabiliti, per le specifiche zone omogenee, dalle prescritte norme e da eventuali altre norme vigenti.
- b- In eccedenza sono ammessi i soli volumi tecnici purché contenuti nei limiti strettamente indispensabili e quando costituiscono una soluzione architettonicamente compiuta.
- c- Sono considerate pareti tutte le superfici esterne che presentano una pendenza superiore al 100% (45°).
- d- Viene definita altezza di una parete esterna la distanza verticale tra la linea di terra (definita dal piano della sistemazione esterna dove intersecato dalla parete stessa) alla linea dell'estradosso del piano di copertura. Per gli edifici coperti a tetto, alla linea di gronda del tetto. Se questo ha una pendenza superiore al 35%, ad una linea parallela alla linea di gronda, ma arretrata, rispetto al fronte, di un terzo della proiezione orizzontale della falda.
- e- Qualora la linea di terra non sia parallela alla linea di gronda o al piano di copertura, l'altezza massima deve essere rispettata nella estremità a monte; sa-

rà consentito, nel rispetto della volumetria massima, una deroga all'altezza massima nella estremità a valle pari al 10% e comunque per, non più di ml. 1,00.

f- Se la differenza tra le altezze misurate agli estremi del fronte dovesse essere superiore al 10%, ma comunque contenuta entro ml. 1,00, si potrà considerare il fronte suddiviso in elementi in ciascuno dei quali sia verificata la norma di cui al punto (e).

g- Quando un edificio si trova tra due strade a quote diverse su un terreno in pendenza, l'altezza massima deve essere rispettata su entrambi i fronti, tuttavia, per il fronte a valle, è ammessa, nel rispetto della cubatura massima consentita, la deroga di cui al punto (e) o la scomposizione del fronte di cui al punto (f).

h- In ogni caso, il livello del piano più alto del fronte a monte dovrà raccordarsi, mediante un piano inclinato a 45%, con il livello dell'altezza massima consentita nel fronte a valle.

2) Criteri di valutazione del volume del fabbricato

Il volume è quello del manufatto edilizio emergente dal terreno sistemato secondo le quote del progetto approvato.

Dal computo vanno esclusi:

- a) i volumi tecnici compresi tra il piano di imposta del terreno e le falde, purché queste abbiano una pendenza non superiore al 35% ed il sottotetto non superi, nel punto più basso, l'altezza di 40 cm. e non abbia un'altezza media superiore a mt. 2,20. Il volume tecnico eccedente va totalmente conteggiato come volume utile.
- b) I portici, se destinati ad uso collettivo o al pubblico transito, purché non chiusi in alcun modo.

3) Criteria di valutazione della superficie coperta dei fabbricati

Il rapporto di copertura definisce, per ogni lotto, la frazione di superficie copribile dalle costruzioni.

La superficie coperta misura l'area della proiezione - su un piano orizzontale - delle parti fuori terra di tutti i fabbricati principali ed accessori, delimitate dal profilo esterno delle murature perimetrali, compresi i corpi e gli elementi in aggetto (balconi chiusi), i porticati, le tettoie, le pensiline. Sono esclusi dal computo dell'area coperta: i balconi aperti, i cornicioni e le gronde di sporgenza normale, le pensiline d'ingresso di superficie limitata (sino a 6 mq), le parti di edificio completamente sotterranee, le autorimesse interrato, purché intera-

mente coperte da uno strato (di almeno 30 cm) di terra vegetale coltivabile a prato; le piscine e le vasche all'aperto.

1) NORME EDIFICATORIE DELLE Z.T.O.

1.1.- Suddivisione in zone:

Il territorio comunale è suddiviso in zone territoriali omogenee ai sensi del D.M. 2.4.68, n° 1444.

- 1) Zona "A" o del Centro Antico;
- 2) " " "B" o di completamento;
- 3) " " "C₁" o della nuova espansione;
- 4) " " "C₂" o della nuova espansione;
- 5) " " "D" o degli impianti produttivi;
- 6) " " "E" o degli usi agricoli;
- 7) " " "F" o delle attrezzature pubbliche di interesse generale.
- 8) Aree per servizi;
- 9) Aree da forestare e consolidare.

Si sono previste alcune zone soggette ai seguenti vincoli:

- 1) Zona "V₁" zona da trasferire;
- 2) " " "V₂" vincolo cimiteriale;
- 3) " " "V₃" vincolo igienico sanitario.

2) DESTINAZIONE D'USO

Si specificano di seguito per ogni zona territoriale omogenea o vincolata, le caratteristiche inerenti le destinazioni d'uso, gli indici di fabbricabilità e tutti gli altri parametri necessari a definire i caratteri insediativi (art. 39 L.R. 31.3.72, n° 19).

2.1.- Zona "A" - Centro Antico

"Riguarda le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprese le area circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi".

L'attuazione di detta zona potrà avvenire sia a mezzo di Piani particolareggiati che di Piani di recupero ex art. 27 Della legge n. 457/78 in dipendenza dei risultati delle analisi effettuate. Nelle more della formazione di suddetti piani attuativi, l'attività edilizia sarà regolata dagli interventi consentiti dall'art. 20 della L.R. n. 71/78, lett. (a), (b) e (c).

E' vietata qualunque demolizione ad esclusione delle sole superfetazioni. Gli interventi saranno finalizzati alla

conservazione, oltre che del tessuto urbano, delle tipologie edilizie esistenti.

La destinazione d'uso ammissibile è quella prevalentemente residenziale. Sono altresì ammessi i servizi connessi alla residenza, uffici, attività artigianali non moleste.

Gli interventi dovranno mantenere gli elementi architettonici originali e prevedere l'impiego di materiali tradizionali e l'esclusione di finiture non adatte al Centro Antico.

In particolare:

- i paramenti murari esterni dovranno essere realizzati in pietra locale o rifiniti con intonaco di malta di calce tinteggiato o trattato a stucco con intonaco di gesso;

Le grondaie e i pluviali dovranno essere realizzati in rame, in lamiera zincata modanata o preverniciata dello stesso colore del prospetto o in pvc sempre dello stesso colore del prospetto

- per le coloriture delle facciate, è da escludere l'uso di pitture sintetiche impermeabili al quarzo ed intonaci plastici;

Gli infissi dovranno essere realizzati in legno o in alluminio anodizzato preverniciato, tinteggiati nei colori verde-oliva, verde-scuro e marrone;

- sono ammesse le ringhiere e le inferriate in ferro dipinte in grigio-piombo, nero o bianco-panna;
- sulle pareti è vietata la collocazione di tubi di scarico, canne di ventilazione, tubi di adduzione, cavi elettrici, telefonici e simili.



2.2.- Zona "B" - Centro urbano da completare

"Riguarda le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone "A"; si considerano parzialmente edificate le zone nelle quali la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore ad 1/8 della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq".

Sono ammesse le costruzioni destinate a residenze e relativi servizi connessi, insediamenti turistico-ricettivi, uffici, attività piccolo-artigianali non moleste.

E' consentita l'edificazione a mezzo di singole concessioni qualora siano in atto le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) e risultino previste nello strumento urbanistico generale quelle di urbanizzazione secondaria, nel rispetto del dettato dell'art. 21 della L.R. 27.12.78, n° 71.

Nel caso di trasformazione di edifici mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazioni ed ampliamenti, nonché l'utilizzazione di lotti interclusi che abbiano una superficie non superiore a 1.000 mq., le opere possono essere autorizzate mediante singole concessioni, anche senza la preventiva approvazione di un piano di lottizzazione, nei

limiti di densità previsti dall'art. 7 del D.M. 2.4.68, n° 1444 e dalla L.R. 31.3.72, n° 19, di seguito riportate:

- a) per lotti di terreno aventi una superficie non superiore a 120 mq., la densità edilizia fondiaria massima sarà di 9,00 mc/mq e l'altezza massima di ml. 11,00;
- b) per lotti di terreno aventi una superficie superiore a mq. 120 e non superiore a mq. 200, il volume massimo consentito è di mc. 1.000, fermo restando l'altezza massima di ml. 11,00;
- c) per lotti di terreno aventi una superficie superiore a mq. 200, la densità edilizia fondiaria massima sarà di 5,00 mc/mq.

Sui confini è ammessa la costruzione in aderenza, ma, in caso di distacco, questo non sarà mai inferiore a ml. 5,00 dal confine.

La distanza minima tra i fronti finestrati è stabilita in ml. 10,00.

L'edificazione è consentita nel rispetto degli allineamenti stradali esistenti.

Nelle aree inedificate di superficie superiore a 1.000 mq., l'attività edilizia è subordinata alla preventiva approvazione del piano di lottizzazione, ai sensi dell'art. 28 della L. 17.8.42, n° 1150.

Nel caso di nuove costruzioni accessibili dalle vie carrabili, queste saranno dotate di parcheggi ai sensi

dell'art.18 della L. 6.8.67, n° 765; nei casi di demolizione e ricostruzione, la superficie da destinare a parcheggio sarà ridotta alla metà di quella prevista dal citato articolo, nel rispetto della norma prevista dall'art. 40 della L.R. 26.5.73, n° 21.

2.3.- Zona "C" - Dell'espansione urbana

Le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità previsti per essere classificate zona "B".

Sono ammesse costruzioni destinate a residenze e relativi servizi connessi, uffici, attività artigianali non moleste. L'edificazione è subordinata all'approvazione, ai sensi dell'art. 28 della L. 28.8.42, n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni, dei piani particolareggiati o di lotizzazione convenzionata.

2.3.a.- Zona C₁"

Alcune delle parti di territorio aventi caratteristiche

di zona "C" già destinate all'espansione urbana dal Programma di Fabbricazione vigente e qui recepite.

Le norme che regolano l'attività edilizia in questa zona sono:

- indice di fabbricabilità fondiaria pari a 2,50 mc/mq;
- altezza massima consentita 7,40 ml;
- rapporto di copertura massimo 3/10 dell'area del lotto edificabile;
- distacco minimo dai confini 5,00 ml.

2.3.b.- Zona "C₂"

Le parti del territorio aventi caratteristiche di zona "C" e destinate alla nuova espansione.

L'indice di fabbricabilità territoriale sarà di 1,10 mc/mq.

L'indice di fabbricabilità fondiaria di ciascun lotto sarà di 1,43 mc/mq.

Il lotto minimo è fissato in mq. 600.

L'altezza massima consentita sarà di ml. 7,40.

Rapporto di copertura massimo di 0,50 mq/mq.

E' ammessa la costruzione sul confine dei lotti. In caso di distacco, l'arretramento non sarà inferiore a ml. 5,00.

La distanza minima tra i fronti finestrati è stabilita in ml. 10,00.

Su strada, la distanza minima tra gli edifici sarà pari almeno all'altezza dell'edificio più alto con un minimo assoluto di ml. 10,00.

Nella realizzazione di manufatti (opere di sostegno, edifici, etc.) ricadenti su aree nelle quali affiorano terreni a prevalente composizione argillosa, si dovranno prevedere fondazioni profonde (pali), dove affiorano le sabbie, si potranno prevedere fondazioni superficiali.

2.4.- Zona "D" per impianti produttivi a carattere artigianale e commerciale

Le parti del territorio destinate ad insediamenti per impianti produttivi a carattere artigianale e commerciale.

L'edificazione è subordinata all'approvazione dei piani particolareggiati previsti dall'art.18 della L.R. n° 71/78.

L'indice di fabbricabilità fondiaria sarà di 2,50 mc/mq.

Le costruzioni non potranno coprire una superficie superiore al 50% del lotto.

Sono consentite le costruzioni sul confine dei lotti. In caso di distacco, la distanza minima dai confini sarà di ml. 5,00.

L'altezza massima consentita sarà di ml. 7,50.

Sono ammesse altezze maggiori per manufatti edilizi specifici (silos, etc.), purché realizzati nell'area

d'ingombro dei fabbricati.



2.5 Zona "E" degli usi agricoli

Costruzioni in zona agricola.

Regolamentazione delle variazioni di destinazioni d'uso (art. 10 L.R. 37/1985)

2.5.1 Costruzioni in zona agricola

L'edificazione è consentita a mezzo di singole concessioni edilizie

Sono ammesse le costruzioni:

- residenziali;
- a specifico servizio dell'attività agricola;
- deposito attrezzi;
- ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/78;
- demolizioni e ricostruzioni dei fabbricati agricoli.

2.5.1.1 Costruzioni residenziali e a specifico servizio dell'attività agricola.

L'edificazione è consentita a mezzo di singole concessioni edilizie.

Il lotto minimo è stabilito in mq. 3.000.

L'indice di fabbricabilità fondiaria è di 0,03 mc/mq.

L'altezza massima è di ml. 7,00.

Non è ammessa la costruzione al confine.

La distanza minima dai confini è fissata in ml. 5,00

La distanza minima tra le costruzioni è fissata in ml. 10,00 ad eccezione per quelli ricadenti all'interno dello stesso lotto.

Sono ammessi porticati e verande la cui superficie non superi 1/3 della superficie coperta.

2.3.1.2 Costruzioni depositi attrezzi

L'edificazione è consentita a mezzo di singole autorizzazioni edilizie ai sensi dell'art. 5 della L.R. 37/85 o denuncia di inizio attività ad uso non residenziale, previo versamento degli oneri concessori.

Il lotto minimo è stabilito in mq. 3.000.

L'altezza massima è di ml. 3,00.

Non è ammessa la costruzione al confine.

La distanza minima dai confini è fissata in ml. 5,00.

La distanza minima tra le costruzioni è fissata in ml. 10,00 ad eccezione per quelli ricadenti all'interno dello stesso lotto.


La superficie coperta massima consentita è di mq. 30,00

Non sono ammessi portici né tettoie, nonché piani interrati o seminterrati

2.5.1.3. Costruzioni ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/78

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 71 del 27/12/1978, così come sostituito dall'art. 6 della L.R. 31/5/1994, n. 17 e modificato dall'art. 6 della L.R. 29/9/94, n. 34, sono ammessi impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali, secondo le seguenti indicazioni:

- lotto minimo mq. 5.000;
- rapporto di copertura 1/10 dell'area di intervento;
- distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive integrazioni e modificazioni;
- altezza massima consentita di m. 7,00;
- parcheggi in misura non inferiore ad 1/10 del lotto interessato;
- distacco dai confini m. 5,00;



- piani fuori terra: n. 1;
- distacchi dai fabbricati non inferiori a m. 10,00.

La distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli insediamenti dello strumento urbanistico non inferiore a ml. 200.

Nel dettaglio, le risorse naturali locali sono così indicate:

- Lavorazione e trasformazione di tutti i prodotti cerealicolo-foraggeri;
- Lavorazione e trasformazione della frutta indigena (mandorle, pesche, olive, ciliegie, albicocche, pere, pistacchi, ecc.);
- Lavorazione e trasformazione delle verdure e degli ortaggi;
- Lavorazione e trasformazione dell'argilla e degli inerti locali.
- Lavorazione e trasformazione dell'alabastro.

2.5.1.4. Demolizioni e ricostruzioni dei fabbricati agricoli.

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/95, fermi restando i vincoli eventualmente apposti ai sensi del D. Leg. 490/99 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal P.R.G., dal Regolamento Edilizio e dalle presenti norme, è ammessa, nelle parti di territorio destinate ad usi agricoli, la demolizione di fabbricati e la ricostruzione degli stessi nei limiti della cubatura e destinazione d'uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali.

I fabbricati così ricostruiti dovranno mantenere la destinazione d'uso originaria ovvero la loro destinazione dovrà essere compatibile con gli usi agricoli cui sono destinati. I fabbricati potranno essere ricostruiti in un sito diverso da quello originario nel rispetto dei parametri edilizi previsti per la zona agricola.

2.5.2 Regolamentazione delle variazioni di destinazioni d'uso (art. 10 L.R. 37/1985)

Sono consentite variazioni di destinazione d'uso degli immobili previa autorizzazione ed eventuale conguaglio del contributo di concessione, tra le costruzioni ammesse al punto 2.5.1 sempre che l'immobile rispetti tutte le caratteristiche della nuova destinazione che assume, ad esclusione dei depositi attrezzi e dei fabbricati realizzati ai sensi dell' art. 22 della L.R. 71/78.

Non sono ammesse variazioni di destinazione d'uso dei depositi attrezzi.

Per i fabbricati realizzati ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/78, può essere variata la destinazione d'uso secondo l'art. 6 della L.R. 17/94.



2.6.- Zona "F" attrezzature pubbliche di interesse generale

Le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale secondo l'art. 4, punto 5 del D.M. 2.4.68, n° 1444.

L'indice di fabbricabilità fondiaria sarà di 2,50 mc/mq.

La distanza minima dai confini sarà di ml. 5,00.

La distanza minima tra fronti finestrati sarà di ml. 10,00.

In particolare saranno individuate le attrezzature sanitarie, quelle per parchi pubblici urbani e territoriali.

In particolare sarà prevista un'area destinata alla installazione di campi base per colonne mobili dei Vigili del Fuoco in caso di grandi calamità, nella quale non è consentito nessun tipo di edificazione.

2.7.- Aree per servizi

Saranno individuati gli spazi pubblici riservati alle attività collettive e verde pubblico o ai parcheggi di cui all'art. 3 del D.M. 2.4.68, n° 1444.

2.8.- Aree da forestare e consolidare

Aree interessate da fenomeni di instabilità geomorfologica individuate in sede di studio geologico.

Non è consentito nessun tipo di edificazione tranne le opere di consolidamento e di salvaguardia proposte nello

studio medesimo.



2.9.- Zona "V₁" - Zona da trasferire

Individuarono le zone del centro abitato soggette a trasferimento ai sensi della legge 09/07/1908, n.445.

Si tratta di quattro agglomerati estesi circa 3,79 Ha, nei quali è prevista la inabitabilità che sarà mantenuta fino alla rimozione del vincolo da parte degli organi competenti. Dopo tale rimozione, gli agglomerati faranno parte organica della zona "A" e quindi soggetti alla normativa ad essa attinente di cui al precedente punto 2.1. **Nelle more della rimozione del vincolo, al fine di tutelare l'aspetto paesaggistico del territorio, nonché di salvaguardare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo tra città e pendici rocciose, sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo degli immobili esistenti di cui alle lettere b) e c) dell'art.20 della l.r. 71/78.**

Si precisa altresì che non potranno essere consentite demolizioni anche parziali, sopraelevazioni e superfetazioni, inoltre dovrà essere rispettato quanto previsto dallenorme di attuazione del Piano Paesaggistico Provinciale con specifico riferimento al Paesaggio Locale n.4 "Valle del Platani".



2.10.- Zona "V₂" - Vincolo cimiteriale

Le parti del territorio adiacenti gli impianti cimiteriali per una fascia di larghezza pari a ml. 200.

Non è consentito nessun tipo di edificazione, al suo interno possono insediarsi solo servizi di supporto alla destinazione cimiteriale quali chioschi e parcheggi.

Negli edifici o negli impianti ~~pre~~esistenti al vincolo, sono consentiti interventi per manutenzione ordinaria e straordinaria.

2.11.- Zona "V3" - Vincolo igienico-sanitario

Le parti del territorio circostanti agli impianti di depurazione.

Non è consentito nessun tipo di edificazione per una fascia di larghezza pari a ml. 25,00, nel rispetto dell'art. 46 della L.R. 15.5.86, n° 27.

CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA' ED ARRETRAMENTO DAI CIGLI
STRADALI

VIABILITA' URBANA

1) Nella zona "A", ai sensi del punto 1 del I comma dell'art. 9 del D.M. n° 1444/1968, essendo previsti soltanto interventi di risanamento conservativo, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi dei fabbricati preesistenti, computati senza tenere conto delle costruzioni aggiunte in epoca recente.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi dei fabbricati preesistenti.

2) Nella zona "B", per gli interventi di demolizione e ricostruzione, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi dei fabbricati preesistenti, per le nuove costruzioni, previste nei lotti interclusi, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle determinate dagli allineamenti dei fabbricati preesistenti.

3) Nella zona "C", ai sensi del IV e V comma dell'art. 9 del D.M. n° 1444/1968, è prescritto che le distanze

minime tra i fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata, per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00, di ml. 7,50 per lato. Qualora la distanza tra i fabbricati, come sopra computata, risulti inferiore all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Nella zona "C2" oggetto di piano particolareggiato con previsioni planovolumetriche, si adottano le distanze previste nel piano stesso anche in deroga alle norme precedenti.

Nel centro abitato, per le nuove costruzioni, per le demolizioni e ricostruzioni o per gli ampliamenti, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale se non quelle relative agli allineamenti previsti nello strumento urbanistico (art. 28 D.L. 30.4.92, n° 285 ed art. 1 D.P.R. 26.4.93, n° 147).

VIABILITA' EXTRAURBANA

1) STRADA A SCORRIMENTO VELOCE

a) Ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. n° 1404/1968, è clas-

sificata "Strada di grande comunicazione o di traffico elevato" di tipo B e le distanze minime da osservare nell'edificazione, a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono stabilite in ml. 40,00. A tali distanze va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.

2) STRADE PROVINCIALI

- a) Ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. n° 1404/1968, sono classificate "Strade di media importanza" di tipo C con larghezza della sede stradale inferiore a ml. 10,50 e le distanze minime sono stabilite in ml. 30,00.
- b) Il D.L. 30.4.1992, n° 285, modificato ed integrato dal D.L. 10.9.1993, n° 360, le classifica come "Strade extra urbane secondarie" di tipo C e, nel rispetto dell'art.26 punto 2, del D.P.R. 16.12.1992, n°495, fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a ml. 30,00.
- c) fuori dal centro abitato, come delimitato ai sensi dello

art. 4 del Codice della Strada, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal presente P.R.G., nei casi in cui esso è suscettibile di attuazione diretta, ovvero nelle zone in cui siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a ml. 10,00 (art. 26, punto 2 bis, del D.P.R. 16.12.1992, n° 495).

3) STRADE DI INTERESSE LOCALE

- a) Ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. n° 1404/1968, sono classificate "Strade di interesse locale" e le distanze minime sono stabilite in ml. 20,00.
- b) Il D.L. 30.4.1992, n° 282, modificato ed integrato dal D.L. 10.9.1993, n° 360, le classifica come "Strade locali" di tipo F. Fuori dai centri abitati, nei casi di cui al paragrafo 2.b, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a ml. 20,00 (art. 26, punto 2, D.P.R. 16.12.92, n° 495).
- c) Fuori dai centri abitati, nei casi di cui al paragrafo 2.c, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale (art. 26, punto 2 bis, D.P.R. 16.12.92, n° 495).

4) STRADE VICINALI

- a) Ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera D, del D.L. 30.4.92, n° 285, modificato ed integrato dal D.L. 30.4.1993, n° 360, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali e classificate come "Strade locali" di tipo F.
- b) Fuori dai centri abitati, nei casi di cui al paragrafo 2.b, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a ml. 10,00 (art. 26, punto 2, D.P.R. 16.12.92, n° 495).
- c) Fuori dai centri abitati, nei casi di cui al paragrafo 2.c, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale (art. 26, punto 2 bis, D.P.R. 16.12.92, n° 495).

Mussomeli, li 2-0 NOV. 2002

I Progettisti

(Arch. Alfonso Cardinale)

(Arch. Carolina Laezza)

(Arch. Luigi Schifano)

